

La Legge n. 68 del 22.05.2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, entrata in vigore il 29 maggio scorso, rappresenta per le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente un intervento normativo di indubbio interesse sia per la positiva estensione della tutela penale dell’ambiente con la previsione di nuove importanti fattispecie di reato, sia per le numerose novità che la legge introduce in merito a strumenti e procedure per migliorare e rendere più efficace l’azione penale in campo ambientale.

Tra le più rilevanti novità che destano l’attenzione delle Agenzie, si pone in particolare evidenza l’introduzione nel D.lgs. n.152\06 di una nuova Parte (Sesta-bis) dedicata all’estinzione dei reati contravvenzionali da cui non derivino danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.). Trattasi di nuova procedura di estinzione dei reati che fa perno sull’adempimento da parte del contravventore di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 C.p.p., ovvero dalla polizia giudiziaria e tecnicamente asseverate dall’ente specializzato competente nella materia trattata.

La procedura è analoga a quella già vigente, da tempo, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ma il diverso ambito applicativo della disciplina introdotta dalla legge 68/2015 (trattasi di reati ambientali contravvenzionali previsti dal D.lgs. n.152\06 e non reati in materia di sicurezza sul lavoro) e le sostanziali differenze procedurali (accertamento del reato e prescrizione anche da parte di vigilanza non specializzata in materia ambientale, necessità di asseverazione della prescrizione, etc.) presentano aspetti di novità che non trovano riscontro nella prassi e nell’interpretazione giurisprudenziale formatasi nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Conseguentemente le Agenzie hanno predisposto un primo documento orientativo che offre una lettura condivisa circa il ruolo ed il coinvolgimento delle stesse per l’applicazione della nuova procedura almeno su alcuni preliminari ed essenziali aspetti e tra gli altri l’esercizio del potere prescrittivo e l’asseverazione della prescrizione. In particolare:

- quanto all’esercizio del potere prescrittivo, le ARPA/APPA che nell’ambito dei rispettivi ordinamenti operano con personale di vigilanza con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), rientrano tra i soggetti che ai sensi dell’art. 318-ter, del D.Lgs. 152/06, sono tenuti, sin dall’entrata in vigore della L. 68/2015 (29.05.2015), a garantire l’applicazione della nuova procedura estintiva alle contravvenzioni accertate nell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza da cui non derivi danno o pericolo di danno concreto e attuale alle risorse ambientali;
- quanto all’asseverazione della prescrizione, riguardo alla individuazione dell’ente competente ad “asseverare tecnicamente” le prescrizioni da impartire al contravventore, ai sensi del comma 1, dell’art. 318-ter, D.lgs 152/06, pur nei margini delle incertezze che la norma lascia e tenuto conto delle diverse realtà territoriali dovute ai differenti ordinamenti regionali/provinciali delle Agenzie ed altresì alla progressiva attuazione della Legge n. 56/2014 (c.d. riforma Del Rio), le ARPA/APPA rientrano nel novero degli enti specializzati nella materia ambientale e dunque competenti per le asseverazioni tecniche.